# COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## CXVIII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 1957

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDI

### DEL VICEPRESIDENTE GOTELLI ANGELA

## INDICE

PAG

**Proposta di legge** (*Discussione e rinvio*):

Senatore ANGELILLI: Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2886) . . . . 1243

PRESIDENTE 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249

BUZZI, *Relatore* . . 1243, 1244, 1247

TESAURO . . 1244, 1245, 1246

FABRIANI . . 1244

SCIORILLI BORRELLI . . 1245, 1249

BADALONI MARIA . 1245, 1246, 1247, 1249

PITZALIS . 1246, 1249

LOZZA . . . . 1246, 1249

FRANCESCHINI FRANCESCO . 1247, 1249

DE LAURO MATERA ANNA . . 1247

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 1247

SAVIO EMANUELA . . 1249

DAL CANTON MARIA PIA . 1249

**La seduta comincia alle 10,45.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Buzzi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame intende essere una integrazione alla legge n. 645 riguardante l'edilizia scolastica e si propone una forma di intervento del Ministero della pubblica istruzione per la risoluzione di piccole esigenze di edilizia scolastica, interessanti soprattutto le piccole località montane, i piccoli centri e le frazioni dei comuni rurali cercando di creare una collaborazione fra l'iniziativa e la buona volontà delle amministrazioni locali e della popolazione con l'intervento della amministrazione centrale.

Questa forma di soluzione ha già avuto una sua sperimentazione pratica nelle province dove è stato attuato il piano di miglioramento della scuola elementare. Ad esempio, nella provincia di Benevento, si contano già circa 60 edifici scolastici costruiti nel modo previsto dalla legge in esame. Esso è il seguente il Ministero del lavoro mette a disposizione un cantiere di lavoro. l'amministrazione centrale concede contributi di una certa entità (normalmente, un contributo, in media, di lire 300.000 per ogni aula e sono, in genere, edifici di una o due aule), un altro contributo per i servizi e un altro contributo per il piccolo appartamento dell'insegnante così che, per un edificio di una aula, il comune viene a disporre di un contributo dell'Amministrazione centrale di 900 mila lire e di un cantiere di lavoro che fornisce al comune la mano d'opera non specializzata. Le somme messe a disposizione possono servire per il pagamento della mano d'opera qualificata e per l'acquisto del materiale necessario e si arriva, così, alla sistemazione di edifici decorosi e rispondenti allo scopo.

Si tratta di edifici che, se costituissero l'unica soluzione, rappresenterebbero una soluzione insufficiente, mentre debbono considerarsi in funzione integrativa rispetto alla legge della grande edilizia scolastica, la legge n. 645.

La forma di intervento da me esposta presenta i suoi aspetti positivi che vanno ravvisati nel fatto di mobilitare l'iniziativa locale nell'intervento finanziario diretto e nella rapidità della realizzazione.

In tutte le province comprese nel piano di miglioramento si sta procedendo nel modo sopra esposto ed i fondi vengono attinti dal capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione che prevede interventi per le scuole rurali.

Il provvedimento in esame avrebbe, rispetto a quanto viene già praticato, il seguente valore pratico mentre attualmente il Ministero deve effettuare gli accreditamenti al Provveditorato agli studi ed è questo che assume le spese, così che le fatture del materiale vengono ad esso intestate, verrebbe ora consentito di dare direttamente il contributo alle amministrazioni comunali.

Se tali iniziative già esistono di fatto, faccio rilevare che il consentirle mediante legge dovrebbe permettere negli esercizi futuri un adeguamento ed un aumento degli stanziamenti sul capitolo indicato

PRESIDENTE. Vorrei esporre alla Commissione il contenuto del capitolo citato. Il capitolo 80 dello scorso anno, che è il capitolo 75 del bilancio attuale, porta uno stanziamento di 450 miliardi per tutta l'Italia, somma da utilizzare per spese per l'arredamento, per la fornitura e riparazione di materiale didattico, per la refezione scolastica, per borse di studio per le scuole agrarie speciali e ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali.

TESAURO. È questo un modo per dire che non vi è copertura.

BUZZI, *Relatore*. Proprio attingendo da quel capitolo è stato possibile realizzare questi edifici. Ora l'approvazione della legge agevolerebbe l'attribuzione di questi contributi ed al tempo stesso consentirebbe la rivalutazione del capitolo.

Se si fa la storia del capitolo 80 si vede come vi sia stato un continuo incremento degli stanziamenti.

Ora, se volessimo sostenere che questa è la soluzione del problema della edilizia scolastica minore, non sarei d'accordo; il problema resta sempre ed è quello di intervenire per i comuni che non possono garantire i mutui, che non possono far fronte agli oneri da essi derivanti. Ma nel modo indicato rendiamo efficiente questo capitolo che era stato, fino ad ora, un po' trascurato a seguito della scomparsa delle scuole rurali come categoria giuridicamente definita e cerchiamo di dare alle Amministrazioni uno strumento che consenta di intervenire con sollecitudine e di giustificare un ulteriore incremento, negli anni a venire, degli stanziamenti del capitolo stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIANI. Sono favorevolissimo all'approvazione della proposta di legge in esame, se non altro per alcuni motivi di ordine pratico e precisamente molti comuni sono alle prese con delle difficoltà di natura burocratica, derivanti dalla procedura presso il Ministero e la Cassa depositi e prestiti che richiede un minimo di 2 o 3 anni così che, quando il progetto giunge finalmente alla fase di esecuzione, i finanziamenti spesso risultano insufficienti o tardivi; si ha quindi difficoltà ad appaltare i lavori ed anche a darli a trattativa privata. Questi interventi extra permettono, invece, ai piccoli comuni, in ispecie a quelli che hanno un certo senso di iniziativa, di risolvere le esigenze più urgenti.

Per quanto riguarda il capitolo 80, il fatto che le risorse siano limitate non significa che negli anni venturi esso non possa avere un incremento adeguato.

SCIORILLI BORRELLI. Mi dichiaro d'accordo, ritengo però necessarie alcune osservazioni.

Anzitutto è evidente che il problema dell'edilizia scolastica ci dà ancora grandi preoccupazioni, per cui ci auguriamo una legge più ampia che migliori in senso sostanziale la situazione. La nostra perplessità riguarda, invece, il fatto che nella legge viene affermata una questione di principio sulla quale non siamo d'accordo, in quanto si parla genericamente di contributi, senza fissarne l'entità. Inoltre questi contributi vengono a gravare su un capitolo di bilancio che non è eccessivamente ricco, né si può disimpegnare. Saremmo quindi più soddisfatti se venisse contemplata una aggiunta sostanziale ed effettiva ai fondi già stanziati per la edilizia scolastica, ma nel provvedimento in esame non vi sono stanziamenti nuovi.

La seconda questione riguarda l'articolo 5. Esso ci lascia perplessi in quanto parla di edifici di proprietà di enti morali o di fondazioni, ecc., ed allora, sia per questa ragione sia perché si intende estendere la legge anche agli asili infantili gravando tutto sul capitolo indicato, chiediamo che l'articolo 5 soppresso.

Infine saremmo favorevoli che i contributi di cui trattasi potessero essere impiegati con le norme di controllo normali, direttamente dai comuni ai quali vengono assegnati e ciò per alleviare i provveditorati. Saremmo, quindi, favorevoli alla gestione diretta dei fondi da parte dei comuni.

Concludendo, approveremo la proposta di legge, chiedendo che per ora venga soppresso l'articolo 5 da discutersi poi, in sede di riordinamento generale.

TESAURO. Dichiaro di essere favorevole alla sostanza della proposta di legge, tranne che per le disposizioni dell'articolo 4, in forza del quale i contributi gravano sui fondi del capitolo 80 e dell'ultimo comma dell'articolo 5 il quale dispone che i contributi graveranno sul capitolo 68 del bilancio della pubblica istruzione.

Dirò subito la ragione per la quale sono decisamente contrario a quelle norme. Noi siamo in tema di contributi non obbligatori ma facoltativi, che, cioè, possono essere concessi ogni qual volta vi sia la possibilità di avere delle somme disponibili; quindi, se sono contributi facoltativi, non è affatto necessario dire che gravano sui capitoli 68 o 80. Mi permetto inoltre porre l'accento sul fatto che la disposizione contenuta nell'articolo 4 è, inavvertitamente, limitativa, perché impedisce al Ministero della pubblica istruzione di poter far gravare gli stessi contributi su altri capitoli, mentre abbiamo dei fondi stanziati che possono essere utilizzati proprio per le scuole rurali.

Non sono, invece affatto contrario alla disposizione di cui alla prima parte dell'articolo 5 perché – e l'onorevole Sciorilli Borrelli sarà indubbiamente con me d'accordo – si deve rilevare che ci sono dei settori nei quali lo Stato non può ancora adeguatamente intervenire, mentre vi sono delle esigenze da soddisfare e quindi sono da lodare tutti quegli enti i quali, comunque, intervengono.

Dirò poi, riguardo alla proposta di soppressione della prima parte dell'articolo 5 che, se vi è preoccupazione di ordine politico, questa preoccupazione non è in sede di legge speciale che può essere manifestata. È una preoccupazione che può anche avere il suo fondamento politico, ma che va prospettata in altra sede, perché è proprio la Carta costituzionale che prevede questa possibilità.

SCIORILLI BORRELLI. Il collega saprà che gli asili statali non sono molti, quindi si tratta di scuole non organizzate dallo Stato.

TESAURO. Il collega è in errore ed è contro la realtà del diritto positivo che prevede anche in quel settore istituzioni di Stato e istituzioni parastatali.

BADALONI MARIA Le perplessità su questa legge mi lasciano molto dubbiosa. Ci lamentiamo che non si può far nulla per l'edilizia scolastica che le leggi di maggiore portata hanno una procedura molto lenta, e, una volta tanto, che si dà la possibilità – non una grande possibilità, una piccola possibilità – di aiutare frazioni dove la scuola elementare e la scuola materna sono nelle condizioni che tutti hanno lamentato, si sollevano obiezioni e ostacoli. Si tratta di fare scuole di una o due aule in località, ove non operano altre iniziative di edilizia scolastica; si viene incontro a questi comuni che, da parte loro, cercano di fare quello che possono e che sono felicissimi dell'aiuto che vien loro dato. Si ha così un beneficio reale e per i comuni e per la popolazione scolastica. Il finanziamento grava su un capitolo che contempla moltissime voci e poiché quel capitolo riguarda l'arredamento, si deve considerare che esso risulterebbe inutilizzato se non vi fossero gli edifici da arredare.

Naturalmente il fondo di detto capitolo può essere aumentato.

TESAURO. Il capitolo non deve però essere limitato, ci sono delle leggi in vigore che stabiliscono dei contributi.

BADALONI MARIA. Non si toglie nulla alla legge in vigore.

TESAURO. Bisogna che ciò risulti chiaramente, dato che la dizione usata, limita la legge già esistente.

BADALONI MARIA. Il capitolo sarà, poi, rivalutato.

Aggiungo che la proposta di legge ha già l'approvazione della Commissione finanze e tesoro e non mi sembra sia il caso che da parte della nostra Commissione vengano sollevate difficoltà.

Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Sciorilli Borrelli, non comprendo il suo allarme per l'attribuzione che viene fatta ai Provveditorati agli studi, in quanto essi compiono solamente un'azione di controllo, mentre i fondi vengono dati ai comuni. È il minimo che si possa fare e l'esperienza fatta dimostra che le cose hanno finora proceduto bene, allorché è il comune che riceve la somma ed il provveditorato agli studi che controlla.

Non vedo neppure alcun motivo di allarme per ciò che riguarda le scuole materne. Di solito in questi piccoli centri si fa una sola aula di scuola materna e, se trattasi di scuola eretta in ente morale, cioè di un ente di diritto pubblico, non dell'Istituto A o dell'Istituto B, della parrocchia A o della parrocchia B, non comprendo quale ostacolo vi sia a dare un aiuto. Mettiamo al bando le prevenzioni, se è vero – ed è vero – che siamo tutti così appassionati per i bambini e per la scuola. Perché, per una diffidenza vogliamo togliere un contributo quando si ha la garanzia dell'ente morale?

PRESIDENTE DEL VICEPRESIDENTE GOTELLI ANGELA

PRESIDENTE. Occorre aggiungere che quando si parla di scuole di una o due aule, si parla di scuole che sorgono in zone in corso di spopolamento, quali la dorsale dell'Appennino, e nelle quali tale fenomeno va accentuandosi. Proporre la costruzione, in questi luoghi, di un edificio scolastico più impegnativo, potrebbe significare il rischio di avere un giorno dei locali superflui.

Mi pare che questo intervento di minima edilizia scolastica sia stato più volte auspicato dalla nostra Commissione, quando lamentava un impegno di spese troppo massiccio per le piccole scuole e che le difficoltà burocratiche non permettessero un pronto intervento.

PITZALIS. Pur concordando sulla sostanza del provvedimento desidero sottoporre alla Commissione alcune considerazioni.

Il capitolo 75 del bilancio della pubblica istruzione dice testualmente: « Spese per l'arredamento, per la fornitura e riparazione dei materiali didattici, refezione scolastica, borse di studio » ed altre iniziative.

La dizione del capitolo non è esemplificativa, ma è quasi tassativa. È escluso nel senso più assoluto che si possano erogare fondi per la costruzione di edifici scolastici. Si tratta di un capitolo che riguarda spese facoltative e non obbligatorie ma che debbono essere sempre disposte ed effettuate nei limiti delle indicazioni del capitolo stesso. Costruzioni e riparazioni di edifici scolastici sono previste da norme specifiche. Con la proposta di legge in esame, quindi, si innova in quanto, in un capitolo destinato alle attrezzature scolastiche e ad iniziative varie, viene inserita una attività diversa assorbente il capitolo stesso.

Convengo che si tratta di una iniziativa utilissima, anzi, indispensabile, dato che ogni volta che si possono soccorrere i comuni è bene lo si faccia, ma mi preoccupa il fatto che il capitolo citato verrà svuotato e mancherà ai suoi fini in quanto tutti i comuni si faranno parte attiva per ottenere contributi, mentre abbiamo una infinità di edifici scolastici privi di attrezzature. In Sardegna 30-40 edifici scolastici che posso elencare non riescono ad avere i contributi per le attrezzature.

Concludendo, dico che sono d'accordo sull'approvazione della proposta di legge, ma affermo che bisognerebbe aumentare gli stanziamenti e che il Governo dovrebbe assumere un impegno in tal senso.

LOZZA. Concordo con i rilievi fatti dall'onorevole Pitzalis, cioè con alcune delle sue preoccupazioni. Rilevo tuttavia che questa legge, se non è una bella legge, dà modo di fare qualcosa. Debbo esporre invece le mie obiezioni sull'articolo 5.

La prima di esse è che non abbiamo un piano organico e di riforma sulle scuole materne e solo in base alla riorganizzazione della scuola materna si può entrare nella questione della edilizia scolastica ad essa attinente. La seconda è che si potrebbe essere d'accordo sui contributi in esso previsti, ma prima vorremmo avere l'elenco di tutti gli enti morali, le fondazioni che reggono i giardini di infanzia in Italia e, poiché tale elenco non si può avere, noi proponiamo la soppressione dell'articolo rinviandone la materia a

quella riorganizzazione, di cui siamo in attesa e che pare sia imminente.

BUZZI, *Relatore*. A conforto della Commissione comunico che il capitolo 75 ha subìto un incremento dal 1954-55. La richiesta ultima era per un miliardo, il Tesoro ha risposto negativamente, la legge in esame dà un argomento di più per poter insistere su un adeguato stanziamento.

Riguardo all'articolo 5 debbo dire che esso è stato aggiunto dal Senato sulla scorta, proprio, delle considerazioni delle quali si è resa interprete la onorevole Badaloni. Alcuni comuni debbono anche provvedere, insieme alle aule della scuola elementare anche all'aula per la scuola materna; analogamente verrebbero favoriti gli enti morali e le fondazioni erette in ente morale, che sono enti giuridicamente definiti ed i cui bilanci sono sotto il controllo della pubblica amministrazione.

Penso che l'elenco richiesto dall'onorevole Lozza si possa avere facilmente dal Ministero della pubblica istruzione; ma se si tratta solo dell'elenco, perché vogliamo assumerci la responsabilità di bloccare una possibilità in questa fase interlocutoria del problema – dato che siamo tutti concordi nel volere una legge organica che regoli la scuola materna – e dire di no perché si diano 300 mila lire anche all'aula di scuola materna, mentre si adattano le aule per la scuola elementare ?

Ritengo che la Commissione possa con tutta tranquillità approvare il presente provvedimento che permette di fare qualche cosa in attesa di ulteriori iniziative.

Ultima osservazione. il « Piano *P* » riguarda anche zone non montane, e quindi anche la Sardegna della quale si preoccupava l'onorevole Pitzalis.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Dichiaro di condividere pienamente quanto detto dagli onorevoli Badaloni e Buzzi.

Mi sono occupato del problema nel 1946, tratteggiando soprattutto l'esperimento in atto attraverso il Piano *P*, esperimento fruttuoso e gioioso che ci ha dato con un minimo impiego di fondi, un grande rendimento pratico.

Nella sola provincia di Benevento, dopo un primo contingente di 13 aule, si è continuato con 61 aule e si pensa di estendere l'esperimento ad altre 300 località con una spesa di soli 160 milioni in tutte. Ora, di fronte a questo esperimento in atto e di fronte ai suoi frutti non comprendo come non si veda la funzione di questa legge sia pure giuridicamente non perfetta, ma che ha funzioni di stimolo a sempre maggiori stanziamenti, su quel capitolo e su altri capitoli che saranno destinati allo scopo.

La legge 9 agosto 1954, n. 645 è una legge massiccia che interviene con lentezza e della quale, nella relazione al bilancio, abbiamo rilevato la scarsa rispondenza alle necessità immediate. Ora, se noi vogliamo veramente venire incontro con rapidità; intervenendo caso per caso, con la discrezionalità che è necessario ammettere per il Ministero della pubblica istruzione, non possiamo non approvare la proposta di legge in esame, sicuri che questa iniziativa agirà soltanto nei comuni più poveri, perché solo comuni poveri possono limitarsi a richiedere due aule.

Dichiaro di essere quindi favorevole alla approvazione della legge in esame, ma anche mortificato e certamente preoccupato perché da alcuni non si capisce la necessità della rapidità della sua approvazione.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione mi pare unanime su quattro articoli penso che sarebbe opportuno fare il punto. La discussione è ormai limitata all'emendamento proposto dall'onorevole Lozza, inteso a sopprimere, all'articolo 5, le parole « o di enti morali o di fondazioni erette in ente morale ».

Tutta la parte restante della proposta di legge è da tutti accettata. La discussione perdura quindi solo su questo punto nella speranza di giungere ad un accordo.

TESAURO. Considero ritirate le mie obiezioni, dichiaro che voterò a favore dei primi articoli.

DE LAURO MATERA ANNA. Dato che le somme a disposizione sono troppo scarse, ritengo di riscontrare una contraddizione notevole nella legge e che sia necessario limitare i contributi ai comuni. Ad ogni modo, la questione degli asili è questione di tale importanza che non possiamo pretendere di risolverla in questo modo. Approvo quindi la proposta dell'onorevole Lozza di rimandare tutto ad una sistemazione più generale.

BADALONI MARIA. Si può rinunciare anche a tutto l'articolo 5, però, in tal caso, ognuno deve assumere le proprie responsabilità, in quanto vi sono comuni che non hanno l'asilo, mentre lo ha l'ente morale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge perché abbiamo una legge fondamentale per l'edilizia scolastica, che funziona troppo lentamente, così che ci si è trovati e ci si trova spesso di fronte alla necessità di interventi

più rapidi, anche se più modesti, con i quali venire incontro ai comuni che hanno qualche disponibilità.

Questo è lo scopo più evidente della legge, ma da essa inoltre sorge la possibilità – che costituisce poi la più valida giustificazione di questa forma di intervento – di valersi dei cantieri di lavoro. Praticamente tutti i lavori che si sono fatti in questo settore e quelli che si è pronti a fare, sono fondati sulla collaborazione tra l'intervento finanziario del Ministero della pubblica istruzione e l'intervento del Ministero del lavoro attraverso i cantieri di lavoro e, in proposito, c'è già una specie di accordo tra i due dicasteri.

Per quanto riguarda il controllo del provveditorato agli studi, debbo precisare che esso è stato introdotto dal Senato per escludere altri controlli più onerosi esso rappresenta quindi una semplificazione e non una complicazione, dato che il provveditore agli studi è il primo incaricato della distribuzione degli eventuali interventi di questa natura ed anche l'organo naturale per il controllo

Per quanto riguarda gli enti morali, non voglio insistere in maniera particolare, però faccio presente che in tutta l'Italia settentrionale l'asilo municipale è una eccezione infinitesimale. L'asilo sorge come ente morale, sia pure gestito in qualche caso dal comune e, molto spesso, all'origine, c'è una oblazione, una donazione, un lascito. Se noi escludiamo dai contributi questi tipi di asilo, cioè facciamo un trattamento di sfavore a questi enti, mi pare che scoraggeremmo gli eventuali oblatori e faremmo una discriminazione inopportuna.

Dal punto di vista pratico è chiaro che interventi di questo genere debbano essere dati con precedenza ai comuni e nelle zone dove non esistano asili e, praticamente, ci sarà la possibilità di dosare questi interventi secondo le esigenze reali del paese.

Nei luoghi dove l'ente morale e l'asilo già esistono, difficilmente verrà chiesto l'aiuto per l'asilo. Ritengo quindi sarebbe opportuno lasciare invariato il testo e pregherei di non insistere nell'emendamento comunque il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a comuni che, intendendo adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprietà, ne facciano richiesta per sopperire a spese di adattamento.

Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

(*È approvato*).

ART. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade di comuni maggiori le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

(*È approvato*).

ART. 3.

I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai provveditori agli studi e non possono riguardare più di due aule.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il provveditore agli studi si uniformerà alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire trecentomila.

(*È approvato*).

ART. 4.

I contributi previsti dagli articoli precedenti gravano sui fondi del capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Nella misura e alle condizioni previste nei precedenti articoli possono essere concessi contributi per il miglioramento di edifici di

proprietà dei comuni o di enti morali o di fondazioni erette in ente morale da destinarsi a scuole di grado preparatorio.

Detti contributi graveranno sul capitolo 68 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

LOZZA. Dichiaro, a nome del mio gruppo, che, se l'emendamento da noi proposto non sarà approvato, noi chiederemo la rimessione del provvedimento in aula. Desidero chiarire che questa mia dichiarazione non è una minaccia, ma essa scaturisce dalla considerazione che l'articolo 5 del disegno di legge in discussione comporta delle responsabilità molto gravi, che devono essere affrontate e assunte in una sede politica più vasta.

Questa è la sola ragione del nostro atteggiamento.

PRESIDENTE. Vorrei proporre di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, perché ritengo che una matura riflessione possa consentire di pervenire ad una soddisfacente soluzione ancora in Commissione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Vorrei ricordare all'onorevole Lozza che è già nella prassi la corresponsione di contributi, da parte dello Stato, a scuole elementari e materne, non statali, per il loro funzionamento.

Mi pare, dunque, che non si esca dal seminato né si proceda ad alcuna innovazione se oggi, con tutte le misure precauzionali chiaramente esposteci anche dal rappresentante del Governo, approviamo la erogazione di questi contributi per l'edilizia scolastica.

PITZALIS. Vorrei far considerare agli onorevoli colleghi che la condizione prima è la proprietà dello stabile da parte dei comuni. Ora, non tutti i comuni sono proprietari dello stabile, specialmente in Sardegna questa condizione si verificherà assai di rado.

SCIORILLI BORRELLI. Quella del contributo alla scuola privata è una questione di principio sulla quale non siamo d'accordo. La nostro interpretazione della norma della Costituzione sul diritto ai contributi è sostanzialmente diversa dalla vostra. E questo è il primo punto.

In secondo luogo, nel caso specifico si tratta, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Sottosegretario, di tutto un settore della scuola italiana – la scuola materna – che non è statale, né provinciale, né comunale. E allora, per esclusione, di chi è questa scuola ?

SAVIO EMANUELA. Di tutti.

SCIORILLI BORRELLI. È degli enti religiosi nella sua quasi totalità.

Ribadisco ciò che ha detto l'onorevole Lozza: noi desideriamo una riorganizzazione completa di questo settore, assoluto monopolio, attualmente, di iniziative non statali. Lo Stato ha abbandonato a se le scuole del grado preparatorio, non esiste una legge che le disciplini. E, come giustamente ha detto l'onorevole Lozza, questo problema investe una questione di fondo di natura politica, sulla quale noi, allo stato delle cose, non ci sentiamo di assumerci una tale responsabilità.

BADALONI MARIA. Ma non si tratta di dare un contributo alla scuola, bensì per l'adattamento degli edifici scolastici, il che è ben diverso !

DAL CANTON MARIA PIA. Non mi sembrano fondate le preoccupazioni dei colleghi della sinistra... i parroci stessi non hanno interesse ad elevare gli asili ad enti morali...

LOZZA. Presento formale richiesta di rimessione in aula.

PITZALIS. Chiedo che sia fatto l'appello dei firmatari della richiesta.

PRESIDENTE. La richiesta non è regolare, perché firmata da colleghi che questa mattina non sono presenti in Commissione.

LOZZA. Rinnoveremo la richiesta.

PITZALIS. Rammento che siamo in sede di votazione e quindi non può essere rinnovata una richiesta formale di rimessione in aula. La richiesta stessa avrebbe dovuto essere legale al momento stesso della presentazione, e non in questo momento...

SCIORILLI BORRELLI. Non sono d'accordo col collega Pitzalis, perché, a norma di regolamento, la richiesta di rinvio in aula può essere formulata in qualsiasi momento prima della votazione dell'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di giungere alla rimessione in aula, rinnovo la richiesta di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, lasciando tutto impregiudicato.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 11,45.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI